



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. 132/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 162/2014

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la nomina di legali incaricati alla tutela del Comune di Melissano, a cui affidare servizi legali finalizzati alla negoziazione assistita per le cause di valore non superiore ad € 50.000,00.

Art. 2 – Elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali di cui al punto precedente è istituito apposito elenco dei professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3;
- dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, alle condizioni di cui al presente disciplinare
- curriculum professionale.
- Copia del documento di identità

La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione sottoscritto e pubblicato dal Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare. L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula. L'elenco verrà aggiornato ogni sei mesi sulla base delle domande presentate dopo il termine di scadenza del primo avviso di selezione.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Per richiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificare):

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 4 – Affidamento dei servizi legali agli iscritti negli elenchi

La competenza ad affidare il servizio legale di negoziazione assistita è del Responsabile del Settore Affari istituzionali e Legali, che individua il legale, sulla base dei criteri sotto elencati.

Nell'affidamento degli incarichi, fermo restando il rapporto di fiducia, si terrà possibilmente conto dei seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- esperienze risultanti dal curriculum;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.
- Principio di rotazione tra gli iscritti all'albo

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la amministrazione comunale per conto di terzi pubblici o privati.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella richiesta del Funzionario Responsabile sopra citata, ovvero il caso in cui l'Ente attivi convenzioni con altri Enti provvisti di servizio legale.

Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore Affari Generali trasmette al professionista la determinazione di incarico nonché tutti gli atti necessari per la predisposizione degli atti di cui è causa.

L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce alla comunicazione di incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente disciplinare.

Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi

Il corrispettivo per l'incarico di assistenza nella negoziazione assistita è gratuita.

Al legale incaricato sarà conferito incarico di rappresentanza in giudizio nel caso di negoziazione con esito negativo e successiva chiamata in giudizio da controparte.

Il corrispettivo per tale incarico (onorario, diritti e spese) è determinato in base al valore della causa come di seguito stabilito:

- | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------|
| • Cause di valore da € 600,00
sino ad € 1.600,00 | € | 800,00 | per onorario, diritti e spese |
| • Cause di valore da € 1.601,00
sino ad € 2.600,00 | € | 1.200,00 | per onorario, diritti e spese |
| • Cause di valore da € 2.601,00
sino ad € 5.200,00 | € | 1.400,00 | per onorario, diritti e spese |
| • Cause di valore da € 5.201,00
sino ad € 15.000,00 | € | 1.600,00 | per onorario, diritti e spese |

- Cause di valore da € 15.001,00 sino ad € 30.000,00 € 2.000,00 per onorario, diritti e spese

Art. 7 – Registro degli incarichi

L'Ufficio contenzioso del Comune provvederà alla tenuta del registro degli incarichi, nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- Generalità del professionista
- Albo di iscrizione professionale
- Oggetto dell'incarico
- Estremi dell'atto
- Importo del compenso concordato

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della materia oggetto di negoziazione
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Settore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 10 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed altre forme ritenute idonee. L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 11 – Deroghe

L'Amministrazione si riserva, nei casi di controversie di rilevante importanza, la possibilità di derogare motivatamente dai criteri di cui agli articoli precedenti, dando atto dei motivi di deroga.

Art. 12 – Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.